

Importa che siamo chiari su questo particolare, perchè, quando un notaio sarà chiamato a fare un contratto di vitalizio tra privati, dovrà sapere se lo debba notificare all'ufficio di registro perchè si paghi la tassa del due per cento, o se lo possa fare invece in un'altra forma, e se si debba allora estendere anche ai privati l'obbligo di tenere un registro a madre e figlia che la legge all'articolo 4 impone particolarmente alle compagnie d'assicurazione.

Siccome mi pare che l'onorevole commissario regio in ciò si sia riportato intieramente a quanto dichiarò l'onorevole Mosca, io lo prego a chiarire la sua opinione in proposito, perchè dichiaro che in questa parte io non sono del parere dell'onorevole Mosca.

Si tratta dunque di sapere se i contratti di vitalizio mediante una somma di denaro fatti da privati, non da compagnie d'assicurazione, siano soggetti a questa legge, e vi si debba applicare per interpretazione estensiva l'articolo 4, oppure rimangano, come io credo, soggetti alla disposizione della legge di registro.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Rileggendo l'articolo 4, pare a me non essere dubbio che si è voluto fare in rapporto ai contratti vitalizi una disposizione speciale per le società. Quindi io non credo che quell'articolo possa estendersi ai privati. Tutto ciò che è disposto nel secondo articolo è comune tanto ai privati, quanto alle società. Ma l'articolo 4 è solamente riferibile alle società.

**CASTELLI LUIGI.** Questa dichiarazione del commissario regio giustificerebbe adunque il mio emendamento, perchè io proponeva appunto di dichiarare apertamente che erano sottratti alla legge del registro solamente quei contratti di vitalizio che il commissario regio conviene con me essere sottoposti a questa legge, cioè i contratti di vitalizio stipulati dalle compagnie di assicurazione nella forma stabilita all'articolo 4. Perciò mantengo il mio emendamento.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Quando si ritenga vero che l'articolo 4 non dispone che intorno ai contratti di vitalizio posti in essere dalle società, mi pare che, siccome questo articolo 4 è appunto richiamato dal numero 1 dell'articolo 24, così il subbietto abbia quella stessa determinazione che si legge nell'articolo 4.

**CASTELLI LUIGI.** Siccome queste spiegazioni bastano all'intento mio, che era di mettere in chiaro la legge ed avere un commento di questa oscura disposizione, così, in quanto a me, non avrei difficoltà di ritirare l'emendamento, ritenendo, dopo le spiegazioni date dal regio commissario, che non sarebbe che una variante di redazione.

**PRESIDENTE.** Avendo, tanto il deputato Castellano, quanto il deputato Castelli, ritirate le loro proposte, l'articolo, cogli emendamenti già accettati dalla Commissione e dal commissario regio, sarebbe così concepito:

« Art. 24. Andranno esenti dalle imposte stabilite dalla legge sul registro, anche nel caso di un uso in giudizio od avanti un'autorità od ufficio amministrativo, provinciale o comunale, o d'inserzione in atti pubblici:

1° I contratti di assicurazione ed i contratti vitalizi accennati agli articoli 2, 4 e 6, e le relative quitanze o ricevute parziali di pagamento;

2° Tutte le operazioni che si fanno dalle società accennate all'articolo 12, in quanto siano comprese nei limiti dei rispettivi statuti e non importino mutazione o modificazione di proprietà d'immobili, nè costituiscano atti che escano dalla sfera delle ordinarie operazioni sociali. Una tale esenzione però non menoma il diritto dello Stato alle tasse che fossero dovute, a termine della legge sul registro, sulle sen-

tenze, sulle successioni nei casi di morte e sugli atti di liberalità tra vivi. »

Prima però di porlo ai voti vi è ancora un emendamento da discutere.

**CASTELLI LUIGI.** Domando la parola sul numero 2.

Si era proposta un'altra modificazione, dalla quale non so che l'onorevole Castellano abbia receduto.

L'articolo 2 dice: « Tutte le operazioni che si fanno dalle società accennate all'articolo 12. » Noi avevamo proposto di sostituire: « Tutte le operazioni che si fanno dalle società soggette alla tassa annuale stabilita all'articolo 12. »

Rendo ragione di questo cambiamento.

L'articolo 12 accenna alle *compagnie di assicurazione e tutte le altre società anonime ed in accomandita*; se dunque noi estendiamo la disposizione dell'articolo 24, numero 2, alle società accennate nell'articolo 12, vi comprendiamo anche le compagnie di assicurazione, alle quali non era nel concetto della legge di volerla estendere. Invero anche le compagnie di assicurazione sono società, e si trovano nominate nell'articolo 12; è ben vero che sono nominate per trattarle diversamente dalle altre società, in quanto alle disposizioni dello stesso articolo 12, ma ad ogni modo vi sono nominate; ora, se al numero 2 dell'articolo 24 si eccettuano *tutte le società accennate all'articolo 12*, allora vi si comprendono anche le *compagnie di assicurazione*, le quali per conseguenza avranno il doppio vantaggio di essere esenti dalla tassa per gli atti di assicurazione, e poi di essere pure esenti dalla tassa di registro per tutte quante le altre loro operazioni, il che certo non era nel concetto della legge. Epperò io mantengo fermamente l'emendamento in questa parte.

**PRESIDENTE.** Allora, invece di dire: *le società accennate all'articolo 12*, si direbbe: *le società sottoposte alla tassa annua stabilita dall'articolo 12*.

La Commissione accetta questo emendamento?

**MOSCA.** La Commissione non si era occupata di questo emendamento perchè non lo aveva inteso; del resto lo accetta, trovandolo giustissimo.

**PRESIDENTE.** Il commissario regio lo accetta?

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Sì, lo accetto.

**PRESIDENTE.** Prima di mettere a partito l'articolo con queste modificazioni, debbo dar cognizione alla Camera di un nuovo emendamento dell'onorevole Massarani così concepito:

« Sotto le stesse condizioni andranno esenti dalle imposte stabilite dalla legge sul bollo gli atti contemplati ai numeri 2 e 3 dell'articolo 2, in quanto si facciano da associazioni di assicurazione mutua, salvo il caso di uso in giudizio ed avanti un'autorità amministrativa, od inserzione in atti pubblici. »

Il deputato Massarani ha facoltà di svolgere la sua proposta.

**MASSARANI.** Non tema la Camera ch'io rientri punto nella discussione.

Io ho presentato l'emendamento di cui testè fu data lettura unicamente perchè a quelli i quali mostrarono di dissentire dalle ragioni di diritto che io tentai di esporre, i quali tuttavia parve concordassero nelle ragioni di equità e di convenienza, fosse offerta l'opportunità di mostrarsi benevoli almeno verso quelle istituzioni che attuano in un modo più squisito il principio di mutualità e di previdenza:

La Camera sa che la tassa, nei casi in cui si tratti di associazioni mutue, cadrebbe interamente sul fondo destinato alle indennità da essere ripartite tra i danneggiati; non ca-